



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA

Ordinanza Presidenziale n°03/2018 del 04.05.2018

Oggetto: Porto di Catania. Abrogazione dell'art. 1 lettera p) dell'Ordinanza n°13 del 18.12.2014, relativo alla modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, ovvero l'obbligo di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante.

Il sottoscritto Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale:

Vista la legge n° 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016 n°169;

Visto il DM datato 06.04.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente l'individuazione del limite territoriale dell'Autorità Portuale di Catania;

Visto il D.M. datato 25.01.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente il chiarimento del confine sud della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Catania, in armonia e corrispondenza con le coordinate geografiche delimitate dalle pianificazioni del vigente Piano Regolatore Portuale, come previsto dall'art. 5 della Legge n°84/1994 del 28.01.1994 e s.m.i.;

Visto il Decreto n°126 datato 04.04.2017, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato, quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il sottoscritto Avv. Andrea Annunziata a far data del 11.04.2017;

Visto il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

Visto l'art. 8 lett. H legge 84/94 che disciplina la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

Vista l'Ordinanza n°07 del 30.03.2012 relativa alla regolamentazione dell'esercizio delle attività nell'ambito delle aree di competenza dell'Autorità Portuale di Catania, oggi Distretto Portuale di Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Vista l'Ordinanza n°13 del 18.12.2014 mediante la quale il predetto regolamento è stato emendato nella parte relativa alla modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, ovvero l'obbligo di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività);

Tenuto conto che il Comitato di Gestione di questa AdSP nella seduta del 31.07.2017 ha rappresentato la necessità che si adotti un apposito Regolamento di "contingentamento" nonché le procedure "concorsuali" per l'accesso alle autorizzazioni correlate alle attività ricreative e di promozione della libera fruizione degli spazi portuali sottratti alla destinazione prettamente mercantile, per evitare pericolose commistioni e garantire una maggiore ottimizzazione e equilibrio tra spazi utilizzati e attività negli stessi allocati, aventi tipologia similare a quella in esame;



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Visto il Decreto Presidenziale n°10 del 08.11.2017 relativo all'approvazione del Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Considerato che l'art. 20 del predetto regolamento disciplina *“l'utilizzazione di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, **contingenti e non ripetitive**, relative ad operazioni portuali, servizi portuali, manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina”*, e che la medesima è soggetta ad apposita autorizzazione secondo i criteri di cui alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 90 e 99;

Considerato che le predette circolari afferiscono alle modalità procedurali per il rilascio di concessioni demaniali di breve durata fino a 30 giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive o simili;

Ritenuto pertanto che l'attività commerciale di vendita di alimenti e bevande in forma itinerante non rientra tra le predette fattispecie;

Considerato che per l'art. 27 del D.lgs n°114 del 1998, per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune (che rilascia l'autorizzazione) abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

Tenuto conto che in ragione della predetta normativa, art.28, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in **concessione** per un periodo di tempo decennale;
- b) su qualsiasi aree purché in forma itinerante;

Considerato che il medesimo art.28, al comma 9, stabilisce che l'esercizio del commercio oggetto della predetta disposizione, per essere esercitato sulle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta rilasciato da parte delle competenti Autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree;

Tenuto conto, pertanto, che alla luce della predetta disposizione di legge, le ipotesi di commercio sulle aree demaniali marittime e portuali possono pertanto trovare disciplina esclusivamente mediante l'applicazione degli istituti previsti dalla *Lex specialis* (Codice della Navigazione, Legge 84/94 e smi) inerenti:

- a) il rilascio di una concessione demaniale marittima;
- b) il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art.68 del C.N., disciplinata con apposita ordinanza;

Considerato che le competenze inerenti i citati istituti giuridici, all'interno dei porti di interesse nazionale ove istituite le Autorità Portuali, oggi Autorità di Sistema Portuale, sono esercitate dalle citate amministrazioni con mandato istituzionale che ne conferisce normativamente autonomia e conduzione giuridica;

Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 8/2017 del 12.12.2017, avente ad oggetto l'abrogazione dell'art. 1 lettera p) dell'Ordinanza n°13 del 18.12.2014, relativo alla modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, ovvero l'obbligo di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante;

Tenuto conto che lo scalo etneo dispone di ridotti spazi portuali e che i medesimi sono in atto interessati da particolare congestionamento dovuto ai copiosi approdi di navi mercantili presso le banchine oggi disponibili che rendono pertanto inutilizzabili o parzialmente inutilizzabili, per scopi diversi da quelli aventi finalità mercantili, i piazzali portuali;



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Tenuto conto, altresì, che in atto sono in esecuzione lavori di manutenzione presso le banchine della nuova darsena traghetti del porto di Catania che impediscono e/o limitano l'operatività della stessa infrastruttura, con il conseguente, ulteriore, congestionamento degli spazi e degli approdi portuali del porto "vecchio";

Tenuto conto, altresì, dell'avviata stagione crocieristica che richiede l'utilizzazione di banchine, piazzali ed interessa la viabilità portuale, con modalità rilevanti, soprattutto, per il mantenimento degli adeguati standards di sicurezza che la normativa impone;

Tenuto conto che al verificarsi di rilevanti problematiche dovute al contemporaneo svolgimento, in occasione di festività e di fine settimana, di numerose attività commerciali aventi carattere ludico-ricreativo con quelle di carattere tecnico-operativo, le Forze di Polizia operanti in porto hanno recentemente esortato questa Autorità a porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria a garantire i necessari livelli di security, di safety e la sicura e corretta viabilità nel sedime portuale, anche per le eventuali situazioni di emergenza e soccorso che potrebbero verificarsi sia a bordo delle unità in sosta che in generale nell'intero ambito portuale;

Tenuto conto, altresì, che lo scalo etneo risulta, ormai da anni, un presidio logistico e operativo interessato dal fenomeno dell'accoglienza migranti clandestini nell'ambito delle operazioni coordinate da "Frontex", con l'ulteriore riduzione degli spazi liberi disponibili, con la conseguenziale esigenza di garantire la massima operatività della viabilità portuale;

Considerato, inoltre, che questa Autorità ha già avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di recupero del sedime portuale finalizzati a garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali del porto di Catania (CIG 7390872484), e che pertanto a breve tutto il sedime portuale sarà interessato dai lavori per i quali potrà essere necessario limitarne e /o interdirne l'uso con refluenza negative sulle attività commerciali già esercitate in porto in regime di concessione demaniale;

Considerato che gli apprestamenti ubicati presso il ciglio banchina sono appena sufficienti a mitigare il rischio di incidenti alla pubblica incolumità riconducibili all'attuale assetto di fruizione delle aree portuali interessate dagli avventori degli esercizi commerciali già presenti in porto e disciplinati con il rilascio di concessioni demaniali marittime per licenza;

Considerato che sia il Comando di PS delle Frontiere che la locale Capitaneria di porto, ciascuno per gli specifici compiti istituzionali, hanno esortato questa Autorità a valutare l'adozione di specifiche misure di contenimento della libera ed indiscriminata fruizione delle aree portuali proprio per i profili di ordine pubblico, sicurezza della circolazione e problematiche igienico sanitarie derivanti dall'attuale utilizzo degli spazi portuali, a tutela e garanzia di adeguati standards di sicurezza;

Tenuto conto che la problematica afferente le attuali criticità riconducibili ai predetti profili di ordine pubblico, sicurezza della circolazione e problematiche igienico sanitarie, derivanti dall'attuale utilizzo degli spazi portuali, a tutela e garanzia di adeguati standards di sicurezza, è già stata sottoposta all'attenzione della Prefettura di Catania, che, in merito, ha indetto apposita riunione per il prossimo 09.05.2018;

Visto l'art. 8, comma 3, lett. h), della Legge n°84/1994 che disciplina la competenza del Presidente dell'Autorità Portuale nell'attività di coordinamento delle attività svolte nel porto delle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali;

Visti gli artt.6, comma 1° lettera a), 8. comma 3 lett. i), della Legge n.84/94 e s.m.i.;

Vista la Legge n.15 del 2005;



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Visti gli art. da 35 a 56 e gli art. 59 e 68 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. – parte marittima.

In esecuzione della ordinanza n.241/2018 emanata dal TAR Catania pubblicata in data 12.04.2018, per effetto della quale si ritiene disciplinare il comparto in oggetto con la presente ordinanza.

ORDINA

Articolo Unico

L'articolo 1 lettera p) "vendita itinerante su aree pubbliche demaniali" dell'Ordinanza n°13 del 18.12.2014 viene abrogato con effetto immediato in riferimento alle SCIA aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante e ogni altra attività analoga e comunque alle stesse correlate.

Ogni eventuale versamento, ancorché già effettuato, a corredo della SCIA per l'attivazione delle predette attività non previste nell'ambito di quelle esercitabili presso lo scalo etneo nel quadro normativo della citata regolamentazione ex art.68 C.N. sarà debitamente restituito non costituendo l'incameramento del medesimo fatto concludente di questa pubblica amministrazione.

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal giorno successivo alla data di emanazione, la stessa verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Catania www.porto.catania.it.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

F.to

Il Dirigente

Dott. Davide Romano

F.to

Il Segretario Generale

Dott. Ing. Carlo Guglielmi

F.to

Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata